

**Modifiche e integrazioni all'Allegato 1 della deliberazione della Giunta regionale  
del 21 novembre 2017, n. 751**

Il paragrafo 3 dell'Allegato 1 della deliberazione della Giunta regionale del 21 novembre 2017, n. 751, denominato "linee guida in ordine all'organizzazione, alla dotazione organica e al funzionamento dell'Ufficio di Piano dei distretti socio-sanitari" è integralmente sostituito dal seguente:

**3. La figura del coordinatore**

La responsabilità dell'Ufficio di Piano è affidata a un Coordinatore, al quale compete l'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi concernenti il Piano Sociale di Zona, secondo quanto disposto dalla convenzione, la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, l'organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo, con annessa responsabilità, per il conseguimento dei risultati, nell'ambito dei programmi e degli atti d'indirizzo definiti dal Comitato Istituzionale. Il coordinatore dell'Ufficio di Piano opera in stretta connessione con i responsabili dei servizi sociali degli Enti del distretto, con i quali effettua consultazioni periodiche, e in costante raccordo con i referenti socio-sanitari della ASL competente per territorio, al fine di costruire una filiera informativa volta alla mappatura dei bisogni, alla programmazione degli interventi e all'integrazione delle modalità di presa in carico e dell'offerta dei servizi socio-sanitari a livello distrettuale.

Per assicurare la necessaria continuità operativa, nei rapporti con i servizi sociali e sanitari territoriali, nonché con la Direzione regionale competente, il coordinatore deve svolgere la propria attività in maniera esclusiva, o quanto meno prevalente dal punto di vista dell'impiego orario rispetto ad ulteriori eventuali competenze ad esso parallelamente attribuite da parte dell'Ente di appartenenza.

L'incarico di Coordinatore dell'Ufficio di Piano è conferito dall'Ente capofila, su indicazione del Comitato Istituzionale, a soggetto adeguatamente qualificato in servizio presso gli Enti associati. Qualora tra questi non fossero presenti figure professionali idonee, ovvero gli Enti associati non fossero in grado, per motivi organizzativo-funzionali, di metterle a disposizione dell'Ufficio di Piano, il Coordinatore è selezionato tramite procedura di reclutamento a evidenza pubblica attivata dall'Ente capofila, in coerenza con i requisiti previsti dal presente documento e con quelli ulteriori eventualmente indicati dal Comitato Istituzionale.

L'incarico ha durata triennale, salvo interruzioni secondo le previsioni di legge e, comunque non inferiore alla durata dell'atto regolante l'esercizio della funzione sociale in forma gestione associata distrettuale.

In ogni caso il ruolo di coordinatore deve essere affidato a soggetti in possesso di:

- un titolo di studio specifico (diploma di Laurea in Servizi sociali, Psicologia, Sociologia, Scienza dell'Educazione, Scienze Politiche a indirizzo sociale o Lauree equipollenti), nonché dell'attestazione curriculare di una esperienza professionale di almeno tre anni, con funzioni di coordinamento e programmazione, nel settore dei servizi sociali, socio-sanitari ed educativi presso enti pubblici o privati;
- ovvero, di qualunque diploma di Laurea e dell'attestazione curriculare di una esperienza professionale di almeno cinque anni, con funzioni di coordinamento e programmazione, nel settore dei servizi sociali, socio-sanitari ed educativi presso enti pubblici o privati.

Al fine di non interrompere la continuità operativa degli Uffici di Piano, resta comunque ferma la possibilità per i distretti di affidare l'incarico di coordinatore a personale che, pur non in possesso dei requisiti sopra richiesti, al momento dell'entrata in vigore della deliberazione della Giunta regionale del 21 novembre 2017, n. 751, abbia ricoperto per almeno cinque anni le funzioni di coordinamento e programmazione dei servizi sociali del medesimo distretto socio-sanitario.

Dopo il paragrafo 5 dell'Allegato 1 della deliberazione della Giunta regionale del 21 novembre 2017, n. 751, denominato "linee guida in ordine all'organizzazione, alla dotazione organica e al funzionamento dell'Ufficio di Piano dei distretti socio-sanitari", è inserito il seguente:

#### **6. Istituzione del Coordinamento degli Uffici di Piano dei distretti socio-sanitari del Lazio**

Al fine di assicurare un costante e più efficace raccordo tra livelli programmatori, è istituito il Coordinamento degli Uffici di Piano dei distretti socio-sanitari del Lazio.

Il Coordinamento è costituito presso la Regione Lazio ed è composto dal Direttore regionale competente nelle materie della governance e della programmazione dei servizi sociali territoriali o suo delegato, dal responsabile dell'Ufficio Piano Sociale di Roma Capitale, da un Coordinatore di Ufficio di Piano in rappresentanza dei distretti afferenti a ciascuna delle ASL RM 4, RM 5, RM 6, Frosinone, Latina, Rieti, Viterbo, e da un referente per le attività di integrazione socio-sanitaria designato dai Direttori generali delle medesime ASL.

Entro novanta giorni dall'esecutività della presente deliberazione, i distretti provvedono attraverso opportune forme di consultazione all'individuazione dei propri rappresentanti, comunicandone i nominativi alla Regione con nota a firma congiunta di tutti gli Enti o Comuni capofila interessati. Il ruolo di rappresentante, non delegabile, ha durata triennale ed è rinnovabile.

Il Coordinamento ha funzioni consultive e di monitoraggio, relative tanto alla fase di costruzione partecipata della programmazione regionale quanto alla valutazione di impatto dell'attuazione dei servizi sociali locali sul territorio dei distretti.

Consente, inoltre, di avviare un circuito virtuoso tra comunità/bisogni e sviluppo facendo sì che la risposta non sia più incentrata sull'emergenza, grazie al confronto periodico, ma costante con i coordinatori degli Uffici di Piano, ai quali viene data l'opportunità di riportare le istanze della comunità e di individuare direttamente la mappa dei bisogni sociali.

Il Coordinamento si riunisce con cadenza semestrale e viene consultato nella fase di elaborazione della programmazione annuale delle risorse regionali destinate al sistema integrato dei servizi e interventi sociali e socio-sanitari e prima dell'adozione di atti deliberativi concernenti l'attuazione degli artt. 43, 45, 48, 51 e 53 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 11.

Il Coordinamento può formulare alla Giunta regionale pareri e proposte, non vincolanti. Entro il quadrimestre successivo alla conclusione di ciascuna annualità di programmazione, il Coordinamento elabora una sintesi dello stato di attuazione dei servizi e della governance territoriale nel periodo, che ne evidenzia i punti di forza e le eventuali criticità rilevate.

La partecipazione alle riunioni del Coordinamento è a titolo gratuito e non comporta oneri in capo alla Regione. Eventuali rimborsi spese potranno essere riconosciuti, nei termini di legge, ai suoi componenti da parte dei rispettivi Enti di appartenenza.